

Avvocati - liquidazione degli onorari per l'attività professionale procedimento ex art. 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794 - giudice competente - Corte di Cassazione Civile Sent. Sez. U n. 4247 Anno 2020



"Nel caso in cui un avvocato abbia scelto di agire ex art. 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, come modificato dalla lett. a) del comma 16 dell'art. 34 del d.lgs. 10 settembre 2011, n. 150, nei confronti del proprio cliente, proponendo l'azione prevista dall'art. 14 del decreto legislativo n. 150 del 2011 e chiedendo la condanna del cliente al pagamento dei compensi per l'opera prestata in più gradi e/o fasi del giudizio, la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa".

<http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=.%20200219/snciv@sU0@a2020@n04247@tS.clean.pdf>